



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- D'AMORA RAFFAELE Presidente
- DEL MONACO ALBERTO Relatore
- DI PUCCHIO PAOLO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1336/2014
depositato il 03/07/2014

- avverso S/RIF.IST.RIMB. n° IST. DEL 04/05/12 IRPEF-ALTRO 2010
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente: 

difeso da:
MANINI EMANUELA
VIA G. LA PIRA 21 50121 FIRENZE FI

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1336/2014

UDIENZA DEL

26/10/2015 ore 09:00


N°

1332

PRONUNCIATA IL:

26 OTT. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL


Il Segretario

11 NOV. 2015



Commissione Tributaria Provinciale di Firenze
Copia rilasciata per uso studio

IN FATTO E IN DIRITTO

Ricorre [redacted] assistito e difeso dall'Avv. Emanuela Marini, giusto mandato a margine del ricorso, per l'impugnazione del provvedimento di silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso Irpef, per la annualità 2010, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Firenze.

Significa il contribuente di avere, in data 28.07.2010, sottoscritto con Trenitalia S.p.a e RFI S.p.a., un verbale di conciliazione in sede sindacale, nell'ambito del quale si conveniva la rinuncia del lavoratore ed ogni effetto giuridico sostanziale della sentenza del Tribunale di Firenze n. 199/2005, confermata in grado di appello, con sentenza 745/2007, infine con sentenza della Corte di Cassazione, di riconoscimento di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella qualifica di ausiliario, nonché di condanna al pagamento delle differenze retributive per tale titolo maturare, e la conseguente accettazione della rinuncia da parte delle società ferroviarie.

A fronte della rinuncia alla postazione di lavoro si conveniva la rimessa da parte di RFI S.p.a. e di Trenitalia S.p.a. in favore del contribuente, a titolo di transazione generale novativa, della somma complessiva lorda, di € 62.000,00.

Con certificazioni, datate 15.03.2011, RFI S.p.a. e Trenitalia S.p.a. attestavano il versamento di ritenute di acconto, con aliquota 20%, sugli importi corrisposti da ciascuna società, pari a € 31.000,00 ciascuno (netto a corrispondere, € 24.800,00), con causale "compensi per prestazioni occasionali - Art. 81 TUIR".

Sottolinea che all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, percepiti nell'anno 2010, inseriva nella propria dichiarazione l'importo lordo percepito, per il titolo di cui sopra, pari a € 62.000,00, cumulando con i redditi percepiti nell'anno di riferimento, con conseguente sottoposizione dell'importo complessivo a tassazione ordinaria.

Ritenendo che l'importo corrisposto da RFI S.p.a. e Trenitalia S.p.a. nell'ambito della transazione generale novativa dovesse ritenersi soggetto al regime di tassazione separata, anziché a quello di tassazione ordinaria, inoltrava, in data 4.05.2012, istanza di rimborso della imposta IRPEF, (ex art. 38 DPR n. 602/1973), nella misura ritenuta in eccesso rispetto a quella effettivamente dovuta.

Con lettera r.a.r., datata 4.05.2012, lamentava, altresì, nei confronti di RFI S.p.a. e Trenitalia S.p.a. la causale apposta nelle ritenute fiscali effettuate sulle somme corrisposte a titolo transattivo.

Peraltro, con lettera, datata 29.06.2012, l'Agenzia delle Entrate, al fine di dare eventualmente corso al rimborso della imposta, lo invitava alla produzione di documentazione, richiesta a cui dava seguito.

Con nota del 4.11.2013, la stessa Agenzia comunicava l'assoggettamento a tassazione separata della somma di € 62.000,00 percepita nell'ambito dell'accordo transattivo, determinando l'imposta da versare, di entità pari a € 2.542,00, tenuto conto delle ritenute effettuate dal sostituto di imposta.

Ciò detto, il pagamento dell'imposta IRPEF con aliquota ordinaria, anziché a tassazione separata, comportante il versamento di imposta di € 13.574,00 dà diritto al rimborso di quanto in eccesso corrisposto.

A conforto della pretesa, fa presente che in materia di trattamento fiscale delle somme erogate al lavoratore nell'ambito di transazioni relative a controversie di lavoro, il quadro normativo di riferimento sia costituito dagli artt. 6, 17, 19, 51 del TUIR, come modificato dal D. Lgs n. 344/2003 e che ai fini della determinazione dell'imposta da rimborsare si renda applicabile l'art. 2, punto 1, (ex art. 18) stesso TUIR.

Per i su esposti motivi conclude chiedendo l'accoglimento del gravame, con vittoria di spese ed onorari.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate confermando la non spettanza del rimborso in quanto il contribuente, avendo rinunciato all'accertamento ed agli effetti del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con RFI e Trenitalia, non può sostenere che la somma accordatagli, in sede di conciliazione, dipenda da un rapporto di lavoro che, di fatto, non può più dirsi essere mai esistito.

Sottolinea, ancora, il resistente che i redditi soggetti a tassazione separata derivino, in genere, da fatti economici a formazione pluriennale o, comunque, non periodici, percepiti una tantum e non a produzione ripetitiva o con scadenze regolari. Peraltro, qualora l'interessato avesse voluto avvalersi

della particolare tassazione, avrebbe dovuto indicare espressamente tale opzione nella dichiarazione dei redditi.

Conclude per la reiezione del gravame, con vittoria di spese.

Con successiva memoria il contribuente insiste nelle doglianze già formulate.

Integratosi il contraddittorio, alla odierna udienza, sentiti i procuratori delle parti, la causa viene ritenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 46 del T.U.I.R, prima della emanazione del D.Lgs 314/1997, stabiliva che fossero da considerarsi redditi da lavoro dipendente quelli che derivavano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

L'art. 32 del Dl 41/95 ha modificato l'art. 16, lett. a) e c) del DPR 917/86 prevedendo l'assoggettamento a tassazione separata delle somme e dei valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

A seguito di tale modifica discende che le somme, comunque percepite a titolo di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, siano da ritenere soggette a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 c. 1 del TUIR, ora art. 17, nonché a ritenuta a titolo di acconto Irpef, ai sensi dell'art. 23 stesso decreto.

Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, e precisamente dall'atto di transazione, si può legittimamente sostenere che la somma corrisposta dalle società ferroviarie, sia connessa e dipendente dal rapporto di lavoro, proprio perché nascente dallo stesso e teso alla definizione transattiva del medesimo.

E' lo stesso dato normativo che consente di affermare che nel reddito di lavoro siano da ricomprendere le somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo ed in relazione consequenziale al rapporto di lavoro.

Per quanto sopra il ricorso va accolto con condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese in favore del contribuente liquidate in € 2.000,00, oneri comprensivi.

P. Q. M.

La C.T.P. accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese liquidate in € 2.000,00, oneri comprensivi.

Firenze li, 26 ottobre 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

